

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Componenti	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Claudio Giulio Rizzato

Deliberazione n. 83 del 29 settembre 2021

OGGETTO: Definizione della controversia XXX SRL / WIND TRE (VERY MOBILE) (GU14/388215/2021)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza del dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 3 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"* (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di XXX SRL del 02/02/2021 acquisita con protocollo n. 0056829 del 02/02/2021;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

In data 20.06.2019, la XXX, intenzionata a migrare da Wind ad altro gestore telefonico, sottoscriveva un contratto con Vodafone, senza inviare contestualmente lettera di disdetta ma provvedendovi in data 7 agosto 2019, allorché si rendeva conto di ricevere ancora fatture da Wind Tre spa. Da qui iniziava uno scambio di pec tra la XXX e Wind, con il quale l'istante ribadiva al "vecchio" operatore l'intenzione di cessare il rapporto preesistente, non potendo essere più mantenere attivi i servizi Wind, essendo passato ad altro gestore. Ciononostante, dopo oltre un anno dalla prima pec di disdetta inviata a Wind, dopo l'avvio di un procedimento di conciliazione su piattaforma Conciliaweb e conseguente negoziazione semplificata interrotta bruscamente da Wind Tre spa., quest'ultima pretende somme che superano i dieci mila euro, in maniera del tutto illegittima. Con memoria di replica depositata in data 02.04.21, l'utente precisa quanto segue: L'istante è stata cliente Wind per diversi anni, finché nel giugno 2019 non ha deciso di sottoscrivere proposta contrattuale con la concorrente Vodafone. Pertanto non si comprende a quale titolo Wind abbia continuato a fatturare e, soprattutto, perché non abbia ritenuto di dover prendere in considerazione le svariate pec di disdetta inviate dalla XXX srl. Di contro, Wind, nell'intento di smontare le ragioni dell'istante cade in una serie di contraddizioni, prima tra tutte laddove sostiene che “In data 17/01/2020 perveniva una pec con richiesta di cessazione delle linee fisse ma parte istante non indicava se la cessazione doveva essere effettuata con rientro o meno in Telecom Italia. la richiesta viene esitata come non conforme. In data 31/01/2020, in riscontro a quanto sopra, perveniva una pec di cessazione del contratto 1382716537379: VULA.w50382509 e delle 049213XXXX 049213XXXX 049098XXXX 049213XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049213XXXX 049213XXXX 049213XXXX 049213XXXX. Ritenuta conforme la predetta richiesta, venivano cessate le linee indicate”. Quindi Wind ammette di aver ricevuto 2 delle 6 pec di disdetta inviate da XXX ma non avrebbe dato seguito alla richiesta perché - a suo dire - non sarebbe stata effettuata in maniera conforme.... così come ammette di aver ricevuto la pec del 31 gennaio 2020, compilata da XXX seguendo le sue richieste, tuttavia procede a comunicare l'avvenuta disattivazione solo in data 29 marzo 2021, mentre la collega avversa redige memoria GU14... Premesso e ribadito che le disdette inviate dalla XXX srl sono state 6 – tutte allegate all'istanza – è palese che Wind accampi scuse per non ammettere l'illegittimità della propria fatturazione. Illegittimità derivata sia dalla natura unilaterale delle fatture (sulla cui incontrovertibilità e valore probatorio potremmo discutere ore), sia perché non sussistono servizi attivi da quasi 2 anni, pertanto non vi è alcun fondato motivo per cui giustificare le sue pretese economiche di Wind, pari ad oltre undicimila euro. Incomprensibile è poi l'eccezione di rito sollevata al punto 3 della propria memoria, laddove Wind asserisce che le domande dell'istante non sono coincidenti tra l'UG e l'UG14. Evidentemente la collega avversaria non ha mai redatto un'istanza su piattaforma Conciliaweb, altrimenti saprebbe che i due formulari sono strettamente collegati e possono soltanto essere integrati, NON mutati. Semmai è Wind che prova a spostare il focus della questione, visto che cambia i motivi di eccezione a distanza di mesi. Tant'è che in sede conciliativa sosteneva che sul medesimo codice cliente fosse già stata presentata istanza di conciliazione UG/208072/2019. Oggi, invece, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità e improcedibilità di eventuali richieste avanzate nel formulario GU14 che non siano coincidenti con quelle formulate nell'istanza di conciliazione. Per contro, la sottoscritta legale non può esimersi dal contestare, come ha già fatto in sede di negoziazione semplificata, che Wind, anziché rispondere alla proposta dell'istante, ha preferito cliccare su “rifiuta offerta”, generando automaticamente il verbale di mancato accordo. Cos'altro poteva fare quindi la XXX, dopo aver scoperto – a dicembre 2020 – l'asserito sospeso di € 11.416,43 nei confronti di Wind? L'odierna istante poteva soltanto presentare un'ulteriore istanza, la UG/361086/2020 con oggetto “MANCATA LAVORAZIONE DISDETTA”, e così ha fatto. Perché di questo trattasi, della mancata lavorazione, da parte di Wind, delle disdette inviate da XXX

srl, come dimostrano i docc. 10 e 14 allegati nella memoria avversaria. Tali documenti provano, in maniera incontrovertibile, che Wind ha provveduto alla disattivazione di TUTTI i contratti sottoscritti dalla XXX in maniera TARDIVA, precisamente in data 29.03.2021 e nel frattempo continuava ad emettere fatture. Ne deriva che le eccezioni sollevate da Wind sono del tutto infondate e fumose, e dimostrano quanto Wind non accetti che, grazie alla liberalizzazione del mercato, i clienti possano migrare verso altri operatori. Piuttosto essa cerca di tenerli legati a sé in maniera ostruzionistica ed illegittima, ragione per cui la XXX srl non intende saldare quanto richiesto da Wind, precisamente € 11.416,43.

L'utente chiede quindi: l'annullamento di tutte le pretese economiche avanzate da Wind Tre spa successivamente al mese di agosto 2019, rilevando che l'unica fattura su cui si può discutere è la n. 2019T000770947 del 21.08.2019 che prende, come riferimento, un periodo in cui l'istante era ancora cliente Wind. Non senza rilevare che, da detta fattura, devono essere detratti i costi per recesso anticipato, già stornati da Wind con nota di credito del 20.12.2019.

2. La posizione dell'operatore

In data 20/10/2017 perveniva proposta di contratto mobile e fisso per l'attivazione di: *15 sim voce prepagate con numero in portabilità, listino Smart Share Unlimited e 5 telefoni Wind Smart in promozione; * 9 sim dati prepagate Only Giga; * 4 pacchetti dati Smart Share 100 GB dove sono suddivise le sim voce e dati; 1 pacchetto dati Office SMART EXTRA LARGE in accesso fibra FTTC + 30 linee fisse Voip di cui 14 con numero in portabilità e le restanti con nuovo numero e 17 telefoni fissi Voip in vendita rateizzata. Successivamente, in data 26/10/2017, perveniva una nuova proposta di contratto relativo al fisso per l'attivazione del servizio Office PLUS con accesso internet in Fibra FTTC e l'attivazione di 2 nuove linee voip. In data 11/01/2018 parte istante sottoscriveva una nuova proposta di contratto fisso per l'attivazione del servizio Office ONE 200 in accesso fibra FTTC e una nuova linea. In seguito, il 15/03/2018, perveniva una proposta di contratto mobile e fisso per l'attivazione di: * 3 sim voce prepagate listino Smart Share Unlimited e 3 telefoni Wind Smart in promozione; * 1 pacchetto dati Smart Share 30 Giga da suddividere tra le sim; * 1 pacchetto internet Office SMART SMALL in accesso fibra FTTC + 5 linee fisse Voip con nuovo numero. In data 01/07/2019 perveniva notifica di migrazione verso altro operatore per le sim: 328972XXXX, 328577XXXX e 324552XXXX che venivano disattivate il 03/07/2018 mentre per le sim 335715XXXX, 335715XXXX, 335715XXXX, 393945XXXX, 335570XXXX, 348186XXXX, 328256XXXX, 349584XXXX, 349885XXXX, 347072XXXX, 349866XXXX, 335570XXXX, 329981XXXX, 349862XXXX perveniva richiesta di migrazione verso altro operatore in data 12/07/2019 e venivano cessate in data 16/07/2019. La sim 342002XXXX veniva invece cessata in data 29/7/2019 a seguito di notifica di migrazione del 25/07/2019. In data 08/08/2019 parte istante inoltrava al gestore convenuto una pec con cui chiedeva la disattivazione delle seguenti sim dati: 344192XXXX – 344046XXXX – 344068XXXX – 344204XXXX – 344211XXXX – 344203XXXX – 344203XXXX – 344204XXXX – 345622XXXX – 347143XXXX – 347387XXXX – 348120XXXX – 342643XXXX. La richiesta veniva respinta in data 13/08/2019 in quanto le numerazioni elencate non risultavano attive sotto rete WindTre. In data 10/10/2019 giungeva notifica a sistema dell'espletamento della Number Portability verso altro operatore delle linee fisse: 049895XXXX 049893XXXX – 049622XXXX – 049213XXXX – 049213XXXX – 049893XXXX – 049213XXXX. In data 22/11/2019 l'odierna parte convenuta inviava una pec alla XXX sollecitando ai sensi e per gli effetti degli art 5.5, 5.6 e 6.1 delle condizioni generali di contratto, il pagamento delle fatture n. 2019T000770947 per l'importo di 5.161,11 euro e la fattura n. 2019T000968284 di 2.098,63 euro. A seguito della ricezione dell'istanza di conciliazione pervenuta in data 25/11/2019, veniva appurato che nella fattura 2019T000770947 erano stati addebitati i contributi disattivazione per 18 sim cessate prima della scadenza del vincolo contrattuale di 24 mesi; nello specifico si evinceva che: per 3 sim disattivate il 03/07/2019 la scadenza contrattuale era prevista il 17/10/2020; per una sim disattivata il 29/07/2019 la scadenza contrattuale era prevista il 26/10/2019; per le restanti 14 sim disattivate il 16/07/2019, la scadenza contrattuale era prevista il 26/10/2019. Il cliente era quindi tenuto al pagamento dei Contributi di disattivazione (frazionati al periodo di utilizzo). Ai sensi e per gli effetti della delibera 487/18/CONS, poiché il contratto è stato attivato successivamente alla data del 29/08/2017, WindTre provvedeva al ricalcolo delle penali in base agli effettivi giorni di utilizzo del servizio con uno storno di 1.186, 96 euro + iva.. In data 17/01/2020 perveniva una pec con richiesta di cessazione delle linee fisse ma parte istante non indicava se la cessazione doveva essere effettuata con rientro o meno in Telecom Italia. la richiesta viene esitata come non conforme. In data 31/01/2020, in riscontro a quanto sopra, perveniva una pec di cessazione del

contratto 1382716537379: VULA.w50382509 e delle 049213XXXX 049213XXXX 049098XXXX 049213XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049232XXXX 049213XXXX 049213XXXX 049213XXXX. Ritenuta conforme la predetta richiesta, venivano cessate le linee indicate. In data 12/03/2020 l'istante chiedeva la cessazione dei contratti 1405249115144, 1382716537379, 141800002901984 e 1384261885930 Tale missiva veniva gestita in data 22/05/2020 con lo storno dei canoni al 21/06/2020 per i fissi e al 3/7/20 per le linee mobili. In data 01/07/2020, per ritardo cessazione delle linee mobili e fisse, venivano emesse le note di credito n. 912667358 e 912668555 sul conto telefonico 2020T000602963 per il periodo dall'11/04/2020 al 20/06/2020 per la componente fissa mentre per le linee mobili veniva emessa nota di credito n. 912673076 per il periodo dall'11/04/2020 al 02/07/2020 con sulla fattura 2020T000816294. In data 19/01/2021 WindTre procedeva altresì all'emissione delle note di credito n. 913531868 sulla fattura 2020T000393841, n. 913531867 sulla fattura 2020T000602963 per lo storno dei canoni IP FISSO dall'11/04/2020 fino al 02/07/2020 e, in data 26/01/2021, la nota di credito n. 913532343 sulla conto telefonico 2020T000816294 per lo storno dei canoni fino al 02/07/2020 In via preliminare Wind Tre eccepisce l'inammissibilità e improcedibilità di eventuali richieste avanzate nel formulario GU14 che non siano coincidenti con quelle formulate nell'istanza di conciliazione. Eventuali richieste eccedenti la domanda trattata dinanzi al Co.Re.Com. devono essere, invero, considerate improcedibili in quanto per le stesse non risulta assolto l'obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione. Si chiede, in ogni caso, all'Autorità di verificare la coincidenza di quanto richiesto in questa sede dall'Istante con le pretese oggetto della conciliazione. La domanda attorea non merita accoglimento in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare Wind Tre eccepisce, l'improcedibilità della presente istanza di definizione ex art 2.3 dell'Allegato A, Delibera 347/18/CONS laddove l'istante contesta la fatturazione. Infatti, la convenuta ha già regolarizzato la situazione contabile come descritto in narrativa e con l'emissione delle note di credito a storno dei canoni emessi post disdetta. Più precisamente WindTre emetteva tutte le note di credito per restituzione dei canoni fissi e mobili dal 11.04.2020 al 02.07.2020. e nota di credito per la somma di 1.186,96 euro per ricalcolo delle penali secondo delibera 487/18/CONS). Premesso quanto sopra, in merito alle fatture oggi insolute preme precisare che le stesse riguardano contratti cessati in un periodo successivo alla disdetta del luglio 2019, pertanto sono dovute. Si tratta dei contratti n. 1405249115144-1382716537379-1384261885930- 1418402901984 di cui le fatture sono allegate alla piattaforma A tal proposito si richiama l'Art. 7 dell'Allegato Condizioni Generali di Contratto per l'Acquisto di Prodotti/Apparati" dispone: "Fatto salvo quanto previsto all'art. 6.3 delle relative Condizioni Generali di Contratto il cliente che decida di recedere dall'abbonamento per i Servizi di fonia mobile Wind prima della scadenza del termine di pagamento del corrispettivo del/i Prodotto/i acquistato/i sarà comunque tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, di tutte le restanti rate dovute per ciascun Prodotto acquistato. In caso di recesso parziale dal Contratto di Abbonamento, le disposizioni di cui al precedente paragrafo troveranno applicazione esclusivamente laddove il numero dei Prodotti acquistati sia maggiore del numero delle SIM che rimarranno attive nel predetto Contratto successivamente al recesso. In tal caso, per il pagamento delle rate residue si terrà conto del/i Prodotto/i in fase di rateizzazione più avanzata o, in caso di Prodotti con medesima fase di pagamento, del/i Prodotto/i con prezzo di vendita più basso. In caso di disattivazione dell'offerta di rete fissa prima della scadenza contrattuale, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, delle rate dovute per il Prodotto "Internet Pack" o "Internet & Video Pack" o per gli apparati legati all'offerta "Wind Smart Office" eventualmente acquistati." Null'altro è da aggiungere per la controversia in esame, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità della convenuta, quanto piuttosto un insoluto, pari ad 11.416,43 euro, che il cliente è tenuto a pagare in base alle condizioni di contratto espressamente accettate dallo stesso in sede di stipulazione. La richiesta contenuta nell'istanza pertanto non può essere accolta. L'ill.mo Corecom Adito non potrà non tenere conto che il cliente ha acquistato il terminale a rate e che pertanto ne risulta legittima la relativa fatturazione. Disponendo lo storno delle fatturazioni relative alla chiusura contratto, il cliente verrebbe omaggiato del terminale di ingente valore, con ciò determinando un ingiustificato arricchimento di parte istante a danno della convenuta in violazione quindi, dell'art. 2041 del codice civile. In conclusione, la convenuta, ha effettuato tutte le attività richieste dalla normativa regolamentare e prodotto tutta la documentazione necessaria a codesto Corecom per valutare la questione al fine di escludere qualsivoglia responsabilità nella vicenda in esame. Pertanto, WIND non può accogliere le richieste dell'istante Chiede, quindi, di rigettare tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto.

3. Motivazione della decisione

In relazione all'eccezione sollevata da Windtre nella propria memoria difensiva relativa all'inammissibilità e improcedibilità delle richieste avanzate nella presente istanza di definizione, in quanto non coincidenti con quelle formulate nell'istanza di conciliazione (UG/361086/2020), si ritiene che la stessa eccezione debba essere rigettata in quanto è stata riscontrata un'effettiva e piena coincidenza tra quanto descritto e richiesto con la predetta istanza UG e quanto descritto e richiesto con l'istanza di definizione oggetto dell'odierna valutazione.

Per quanto concerne l'inammissibilità della richiesta delle spese di procedura, si evidenzia che il ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta in tal senso.

Con riferimento al merito della controversia, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, si ritiene che le richieste di parte istante possono trovare parziale accoglimento, come di seguito meglio precisato.

Seppur l'utente abbia documentalmente dimostrato di aver sottoscritto, in data 20.06.2019, un contratto con Vodafone relativo alla portabilità delle sim ad esso intestate, giova rilevare in primo luogo, che non spetta allo scrivente Corecom verificare il rispetto, da parte di entrambi gli operatori coinvolti (Windtre in qualità di donating e Vodafone in qualità di recipient) delle tempistiche tecniche previste e necessarie per l'effettivo espletamento e conclusione della procedura di migrazione.

Si aggiunga in proposito la considerazione che ogni valutazione in merito ad eventuali disservizi occorsi nella predetta procedura di portabilità e la conseguente determinazione dei relativi indennizzi, sono rimessi all'esclusiva competenza di Agcom (e non del Corecom) come espressamente previsto dall'art. 22 dell'allegato A, delibera Agcom n. 353/19/CONS.

L'utente non ha, per altro, prodotto in atti alcuna fattura di Vodafone che avrebbe potuto costituire un elemento oggettivo circa l'effettivo passaggio del ricorrente sotto rete Vodafone.

Dalla ricostruzione effettuata in sede istruttoria, si rileva che l'utente in data 07 agosto 2019 inoltra a Windtre una richiesta di disdetta di 13 sim a cui però l'operatore non dà seguito, in quanto le numerazioni indicate nella stessa disdetta non appartengono alla rete Windtre (circostanza, per altro, non smentita dal ricorrente).

Purtuttavia, si evidenzia che l'utente, vedendosi recapitare ancora fatture da parte di Windtre, (nel periodo giugno 2019 – gennaio 2020 escono quattro fatture) pur nella convinzione di essere passato, con tutte le utenze (fisse e mobili) ed i relativi servizi, a Vodafone già nel luglio 2019, soltanto in data 17 gennaio 2020 si attiva, inoltrando a Windtre una richiesta di cessazione di tutte le linee (fisse, mobili e di connettività) ad esso intestate.

Per altro non risulta in atti alcun reclamo di contestazione delle fatture come sopra specificate. Si ritiene però, diversamente da quanto affermato da Windtre nella propria memoria difensiva, che la richiesta di disdetta del 17.01.20 riporti in modo chiaro ed inequivocabile la volontà dell'utente di chiudere ogni rapporto contrattuale, non rilevando la circostanza che non fosse stata specificata la dicitura con o senza rientro in TIM, non ritenendosi che l'utente medio debba necessariamente essere a conoscenza del fatto che l'inserimento, appunto, di tale formula possa rivelarsi decisiva per la lavorazione, da parte del gestore, di una disdetta contrattuale.

Per quanto sopra, quindi, secondo un principio ormai consolidato (ex multis Corecom Puglia, delibere n.5/10, n. 13/10, n. 18/10) in virtù del quale devono considerarsi come non dovute le fatture emesse dall'operatore successivamente al recesso, e considerato altresì che di norma l'operatore dispone di trenta giorni per processare una richiesta di disdetta, si ritiene che le fatture emesse successivamente alla data del 17.02.2020 debbano essere stornate.

Per quanto sopra specificato ed esaminando le fatture insolute di cui al prospetto contabile prodotto in atti da Windtre si precisa quanto segue: la fattura n. 2019T000770947 del 21.08.2019 (periodo di fatturazione

01.06.2019 – 31.07.2019 si considera dovuta, anche in considerazione del fatto che Windtre ha già provveduto a stornare le penali ai sensi e per gli effetti della Delibera Agcom n. 487/18/CONS.; la fattura n. 2019T000968284 del 21.10.2019 (periodo di fatturazione 01.08.2019 – 30.09.2019) è dovuta; la fattura n. 2019T001167432 del 21.12.2019 (periodo di fatturazione 01.10.2019 – 30.11.2019) è dovuta; la fattura n. 2020T000185427 del 21.02.2020 (periodo di fatturazione 01.12.2019 – 31.01.2020) è dovuta; il residuo (€ 1.448,02) della fattura n. 2020T000393841 del 21.04.2020 (periodo di fatturazione 01.02.2020 – 31.03.2020) dev'essere stornato; il residuo (€ 195,75) della fattura n. 2020T000602963 del 21.06.2020 (periodo di fatturazione 01.04.2020 – 31.05.2020) dev'esser stornato ed infine anche il residuo (€ 159,88) della fattura n. 2020T000816294 del 21.08.2020 (periodo di fatturazione 01.06.2020 – 31.07.2020) dev'esser stornato.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1.** Accoglie parzialmente l'istanza di XXX. nei confronti di WINDTRE s.p.a. La società WINDTRE è tenuta a stornare le fatture come in premessa indicate;
- 2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
- 3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

Dott. Claudio Giulio Rizzato

Il Presidente

Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante

Arianna Barocco